
Rettifiche

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 giugno 2019, n. 653

Accreditamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019): Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

Nel Bollettino Ufficiale n. 65 del 13 giugno 2019, a pagina 45655, è pubblicata la determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 653/2019. Per mero errore materiale, sia l'allegato Avviso (allegato A) che la "Tabella 1" sono stati pubblicati in una composizione non corretta. Occorre pertanto procedere alla loro ripubblicazione integrale.

Allegato "A"



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO

***per la presentazione delle domande di accreditamento e di variazione
degli organismi formativi***

e disposizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO

Sommario

A.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	3
B.	FINALITÀ GENERALI	4
C.	PROCEDURE PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO (I)	5
C.1.	SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'ACCREDITAMENTO	5
C.2.	DISPOSITIVO OPERATIVO DEI CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO	7
C.3.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI "ACCREDITAMENTO"	7
C.4.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	8
C.5.	ACCREDITAMENTO E SISTEMI CERTIFICATI/ACCREDITATI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ	10
C.6.	ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI	11
C.7.	VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO	11
C.8.	DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI ORGANISMI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DGR 195/2012 E S.M.I.	11
D.	PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE VARIAZIONI	14
D.1.	COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI	14
D.2.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI "VARIAZIONE DATI"	14
D.3.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE DATI	15
E.	PROCEDURE PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO	17
E.1.	Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento	17
E.2.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di mantenimento	17
E.3.	Istruttoria delle domande di mantenimento	17
F.	SISTEMA DEI CONTROLLI	18
G.	EFFETTI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ACCREDITAMENTO SULLE ATTIVITÀ IN CORSO DI SVOLGIMENTO O DI PROSSIMO AFFIDAMENTO.	19
H.	INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE	19
I.	INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.	19
J.	TUTELA DELLA PRIVACY	19
K.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	19

✓ **TABELLA 1**

✓ **TABELLA 2**

A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

La Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale - adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
- Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
- Decreto congiunto del Ministro Pubblica Istruzione e del Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accREDITAMENTO delle strutture formative;
- Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze", a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
- Legge Regionale del 07 agosto 2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- Legge Regionale del 26 ottobre 2006 n. 28 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di 'Bottega scuola'";
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1474 del 02 agosto 2018 , pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e n. 358 del 26/02/2019 pubblicata sul BURP n 35 del 29/03/2019 aventi ad oggetto rispettivamente "Nuove Linee guida per l'accREDITAMENTO degli Organismi Formativi" e Rettifica della DGR n. 1474 del 02/08/2018

Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ai documenti di indirizzo per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

B. FINALITÀ GENERALI

Con il presente Avviso si intende dare prosecuzione ed attuazione rispetto a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1474 del 02 agosto 2018 recante: "Nuove linee guida per l'accreditamento degli Organismi formativi" pubblicata sul BURP n. 132 del 12/10/2018 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 26/02/2019 pubblicata sul BURP n.35 del 29/03/2019 – Rettifica della DGR n. 1474 del 02/08/2018 nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.

In attuazione di quanto previsto al paragrafo 11 delle suddette Linee Guida, con il presente atto si procede a definire le procedure relative alla fase di accesso all'accreditamento, al suo mantenimento, nonché a stabilire i criteri di calcolo temporali finalizzati all'assolvimento dei requisiti stabiliti nei criteri dettati dalle citate Linee Guida ed alla conseguente determinazione dei punteggi, nonché alle modalità di verifica della documentazione prodotta.

Il presente avviso ha come oggetto l'accreditamento degli Organismi formativi pubblici e privati – con sedi localizzate nella Regione Puglia – che intendono organizzare ed erogare attività formative, finanziate con risorse pubbliche, rispondenti a diverse specificità basate sulla età e sullo stato di conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento quali:

- Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (compreso l'apprendistato di I livello), attraverso l'acquisizione di una qualifica (triennale) o diploma (quadriennale) di IeFP;
- Specificità formativa destinata a coloro che hanno assolto al DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, o ne siano prosciolti, ovvero che hanno conseguito un Diploma di Scuola Secondaria di II grado e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze [da RRFP] ovvero una qualificazione di Istruzione e Formazione Professionale Superiore (ITS, IFTS) (compresi apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro);
- Specificità di alta formazione destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello.

Con il presente avviso la Regione Puglia attiva dunque le **procedure** per:

- I. l'accesso al sistema regionale di accreditamento finalizzato a consentire agli organismi di formazione che intendono operare nel territorio regionale il conseguimento di

standard minimi di qualità a garanzia dell'utenza (introduzione del sistema di rating) e di una corretta gestione dei fondi pubblici;

- II. la gestione delle variazioni rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa;
- III. il mantenimento dell'accreditamento ovvero gli adempimenti a cura dell'organismo e le relative verifiche a cura dell'amministrazione rispettivamente per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo dei requisiti minimi

C. [PROCEDURE PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO \(I\)](#)

[C1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'ACCREDITAMENTO](#)

Sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento tutti gli Organismi formativi pubblici o privati indicati nella Legge regionale del 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della formazione professionale" e s.m.i. che intendano realizzare attività di formazione finanziate con risorse pubbliche ed aventi:

- la formazione tra le proprie finalità statutarie o che comunque risulti dalla visura camerale.
- almeno una sede in uso esclusivo e non occasionale (set minimo, ampliamento definitivo) localizzata in Puglia
- un assetto organizzativo trasparente che garantisca la presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2002, modificata dalla L.R. 32/2011, la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali d'obbligo, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi formativi:

- a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
- b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi.

Possono presentare istanza di accreditamento ai sensi del presente Avviso, sia gli organismi già accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 2012, sia gli organismi che non hanno mai fatto istanza di accreditamento (di seguito definiti "**organismi di nuova costituzione**").

Gli Organismi formativi che intendono svolgere attività inerente la specificità formativa destinata all'assolvimento del Diritto Dovero all'istruzione e formazione professionale, devono prevedere nell'atto statutario "l'assenza di finalità di lucro e lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione dei giovani fino a 18 anni", devono avere le caratteristiche

sopra richiamate e rispettare i requisiti aggiuntivi previsti nella Tabella del paragrafo 10 delle Nuove linee guida.

Gli Organismi formativi che intendono svolgere attività inerente la specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento, devono aver maturato 5 anni di esperienza in attività di alta formazione ed avere le caratteristiche sopra riportate.

Gli Istituti Scolastici Pubblici di Secondo Grado, compresi gli Istituti Paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione, per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo “non ordinamentale”.

In particolare ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 è obbligatorio l’accreditamento per le istituzioni scolastiche che intendono attuare percorsi per l’acquisizione di qualifiche e diplomi di istruzione e formazione professionale.

Gli Istituti Tecnici Superiori per l’attuazione dei percorsi finalizzati al rilascio di Diploma Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono tenuti all’accreditamento per l’attuazione di interventi finanziati di tipo “non ordinamentale”.

Ogni Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale - si accredita come singolo Organismo a livello regionale.

Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall’amministrazione regionale:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio.

Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata¹, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento, salvo quanto previsto da specifiche normative di settore.

Al presente avviso potranno presentare istanza di accreditamento sia gli organismi già accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 e s.m.i sia gli organismi che non hanno mai inoltrato istanza di accreditamento (di seguito definiti “organismi di nuova costituzione”).

¹ Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia su istanza dell’organismo formativo nel rispetto della disciplina di riferimento regionale in materia (DGR n. 879 del 29/05/2018)

C.2 DISPOSITIVO OPERATIVO DEI CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO

Il dispositivo per l'accREDITAMENTO tiene conto dell'insieme dei modelli organizzativi, delle competenze, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia ed efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti verificati attraverso 12 sottocriteri attinenti l'organismo articolati in 4 criteri generali relativi alla:

- ✓ struttura organizzativa ed amministrativa
- ✓ struttura logistica
- ✓ relazioni con il territorio
- ✓ performance gestionali

Per ogni criterio sono stati individuati, oltre al contenuto del sottocriterio stesso:

- Indicatori di soglia e descrizione/caratteristiche/metodologia di calcolo

ovvero una descrizione sintetica delle condizioni minime che devono sussistere per l'accREDITAMENTO e per lo svolgimento delle singole specificità formative;

- Documentazione da produrre in fase di accesso, in fase di mantenimento e in caso di variazioni

ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione prodotta.

Nella **Tabella 1)** allegata al presente Avviso sono elencati in maniera analitica per ogni criterio le evidenze sopra elencate, riportando anche le modalità minime di verifica diretta ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione, attraverso accertamento diretto in loco al 100% in fase di accesso e a campione in fase di mantenimento.

Le modalità di verifica in loco, le procedure di campionamento e gli strumenti utilizzati saranno definiti nell'ambito del Manuale dei controlli.

C.3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI "ACCREDITAMENTO"

La domanda di accREDITAMENTO è presentata dall'Organismo formativo alla Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale - mediante procedura online completa di tutti i dati e gli allegati richiesti e descritti in maniera analitica nella Tabella 1) allegata al presente Avviso.

La procedura di accREDITAMENTO si svolge in modalità telematica: le domande dovranno essere formulate dagli Organismi formativi esclusivamente per mezzo del sistema informativo dell'accREDITAMENTO, accessibile dalla sezione dedicata sul portale www.sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale pagina **AccREDITAMENTO Enti di Formazione** (link diretto www.sistema.puglia.it/AccREDITAMENTOEntiFormazione).

L'Organismo che si collega al sistema informativo Accreditamento per la prima volta, deve eseguire la registrazione che è consentita esclusivamente al legale rappresentante o ai soggetti delegati a firmare per le varie funzioni di presidio previste o agli eventuali operatori delegati a operare nel sistema.

Il sistema informativo unitamente alla Tabella 1) allegata al presente dispositivo indica in quale sezione della procedura informatica e quali documenti allegare alla domanda di accreditamento e in quali formati.

La procedura di accreditamento - presente nella sezione procedura telematica - sarà attiva a partire dalle ore **10:00 del 25.06.2019**

All'istanza telematica verrà attribuito dal sistema un CODICE PRATICA univoco
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, con firma valida, e allegato alla stessa procedura.

A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura, la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro.

Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione al bando, nella pagina del portale Sistema Puglia dedicata all'Accreditamento saranno attivi i servizi on-line:

- Supporto Tecnico – gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia esclusivamente per avere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica
- Richiedi Info – gestito dalla Sezione Formazione Professione per avere informazioni sull'avviso

Inoltre, nella stessa pagina verrà pubblicato il documento Iter procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la compilazione e l'inoltro dell'istanza.

Soltanto con l'invio del documento riepilogativo come sopra descritto, l'istanza di accreditamento sarà considerata completa e potrà quindi essere avviata l'istruttoria della stessa ai sensi del successivo punto C.4.

La certificazione della data e dell'ora di inoltro delle istanze sarà attestata ad ogni effetto di legge esclusivamente dal sistema informatico e farà fede ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria delle pratiche.

[C.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE](#)

Il procedimento per l'istruttoria delle domande di accreditamento ha una durata massima di 90 giorni.

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle candidature pervenute tramite la procedura telematica descritta al punto C.3 verrà affidata ad un Nucleo di Valutazione istituito con Atto dirigenziale e avverrà in ordine cronologico di trasmissione delle stesse, salvo diverse disposizioni del Dirigente della Sezione Formazione Professionale.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

1. una verifica di ammissibilità;
2. una verifica istruttoria nella quale
 - a. viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo;
 - b. viene attribuito un punteggio per ogni sub criterio delle Nuove linee guida
3. una verifica in loco.

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:

- essere compilata secondo il modello generato dal sistema (denominazione documento);
- essere inoltrata e firmata secondo le modalità previste al punto C.3 del presente Avviso.

In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.

L'accredimento viene concesso a seguito dell'esito positivo della verifica istruttoria:

-  sulla conformità della documentazione presentata con la documentazione descritta nella Tabella 1) allegata al presente dispositivo,
-  sul possesso dei requisiti minimi previsti nella DGR 1474/2018 e 358/2019 Nuove linee guida per l'accredimento
-  sul raggiungimento dei valori soglia basati su un sistema di rating, così come previsti nella **Tabella 2)** allegata al presente dispositivo.

In fase di prima applicazione, per gli *Organismi di nuova costituzione* (come sopra definiti), in sede di valutazione dell'istanza non troveranno applicazione ai fini dell'accesso :

- il Criterio IV; esso sarà valorizzato dal secondo semestre 2020 relativamente alle attività svolte/iniziate e concluse fino al 30 giugno 2020.
- e il Criterio I, requisito I.2.a. "bilancio d'esercizio" per il quale non si calcoleranno gli indici, ma dovrà essere garantita la soglia minima del Patrimonio netto maggiore o uguale a zero.

(qualora l'anno di **costituzione** dell'organismo coincida con l'anno di presentazione dell'istanza di candidatura il requisito I.2 del criterio I e il Criterio III non vengono valorizzati);

La valutazione dell'istanza di accesso all'accredimento basato sul *sistema di rating*, prevede - come indicato nella *Tabella 2)* - per i criteri I, II e III l'attribuzione ai singoli requisiti di ciascun sottocriterio dei punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF, mentre per il Criterio IV l'attribuzione ai singoli requisiti di ciascun sottocriterio di punteggi legati a indicatori percentuali.

Applicando dunque quanto indicato nella *Tabella 2*), saranno **ammessi all'accREDITamento** gli Organismi che avranno raggiunto un punteggio minimo di 48/100, o 64/100 così come di seguito specificato:

- per gli *organismi di nuova costituzione*, non applicandosi quanto sopra riportato, e dovendo attribuire esclusivamente i punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF si dovrà raggiungere un punteggio minimo di 48/100.
- per gli *Organismi accreditati con la previgente normativa e che intendono accreditarsi con il nuovo sistema*, il punteggio minimo da raggiungere dovrà essere 64/100 in quanto, fermo restando i punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF, (compreso quello legato al Criterio III), si dovrà conseguire anche un punteggio minimo per il Criterio IV.

In fase di mantenimento permarranno nel sistema dell'accREDITamento tutti gli organismi che otterranno a seguito della verifica della permanenza dei requisiti un punteggio minimo di 64/100.

All'organismo che, sulla base degli esiti delle attività istruttorie avrà superato positivamente la fase istruttoria, ovvero avrà raggiunto in fase di accesso i valori soglia, il Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia con proprio atto rilascerà, l'accREDITamento. Tale atto, notificato via PEC, verrà richiamato e reso pubblico nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati.

All'esito della verifica e della valutazione delle istanze pervenute, agli organismi risultati non rispondenti a tutti i requisiti prescritti dalle Nuove Linee guida e/o in caso di mancata presentazione della candidatura secondo le disposizioni del presente Avviso o in caso di non raggiungimento della soglia minima, non verrà rilasciato l'accREDITamento. Anche l'esito negativo dell'istruttoria, verrà recepito con Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale e notificato via PEC all'organismo interessato.

L'organismo formativo non accreditato potrà presentare una nuova domanda di accREDITamento in qualsiasi momento.

Agli organismi che avranno presentato una candidatura non conforme o incompleta/imprecisa, l'Amministrazione consentirà di perfezionare la propria candidatura richiedendo la documentazione da perfezionare/integrare tramite la stessa procedura. In caso di mancato perfezionamento della domanda, entro il termine stabilito dall'Amministrazione nella comunicazione inviata, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.

[C.5 ACCREDITAMENTO E SISTEMI CERTIFICATI/ACCREDITATI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ](#)

Per gli organismi che alla data di presentazione dell'istanza di accREDITamento fossero dotati di sistema di qualità in conformità al sistema UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 e/o EFQM/CAF e/o UNI ISO 29990 verranno utilizzate procedure di controllo semplificate, al fine di evitare duplicazioni nelle operazioni di verifica già effettuate per il mantenimento del certificato di qualità.

Le procedure di controllo saranno definite nell'ambito del Manuale dei controlli.

C.6 ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI

Con Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale, verrà approvato con cadenza trimestrale l'Elenco regionale degli Organismi accreditati che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli elenchi saranno aggiornati inserendo le pratiche valutate, sia quelle di nuova immissione nella procedura, sia quelle perfezionate in seguito alla richiesta di integrazione dell'Amministrazione. Il database contenente gli elenchi sarà disponibile e pubblicato sul sito di Sistema Puglia e sui siti istituzionali della Regione Puglia in modo da renderlo accessibile e consultabile in rete.

C.7 VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento viene rilasciato e rimane valido fino a quando persistono i requisiti necessari e se vengono rispettate le condizioni suindicate.

C.8 DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI ORGANISMI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DGR 195/2012 E S.M.I.

Gli organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 e s.m.i, ivi compresi quelli accreditati per lo svolgimento di attività di obbligo di istruzione diritto/dovere, sono tenuti ad accreditarsi nuovamente secondo quanto previsto dalla richiamata DGR n 1747/2018 e DGR 358 del 26/02/2019, presentando apposita domanda entro 8 mesi dalla pubblicazione del presente Avviso; in assenza di una nuova istanza di accreditamento, essi verranno dichiarati decaduti dall'accreditamento di cui sono attualmente in possesso e quindi automaticamente esclusi dall'Elenco degli Organismi accreditati.

Al momento della candidatura effettuata nel rispetto di quanto previsto dal presente dispositivo, l'organismo deve indicare gli estremi del provvedimento di accreditamento di cui è in possesso, nonché inserire nella apposita sezione della piattaforma tutti i dati e i documenti previsti nella apposita colonna della Tabella 1)

- A) per la conferma dei requisiti dei sottocriteri I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo , I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate del Criterio I e dei sottocriteri del Criterio II
- B) e per la valutazione del sottocriterio I.2 - Situazione economica finanziaria del Criterio I, del Criterio III e del Criterio IV.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento una valutazione di ammissibilità e una istruttoria secondo quanto descritto al paragrafo C3 e C4 del presente dispositivo fermo restando quanto di seguito specificato:

- Per la valutazione del sottocriterio I.2 - Situazione economica finanziaria del Criterio I— l'organismo deve inserire obbligatoriamente nell'apposita sezione della piattaforma tutti i dati e i documenti relativi alle voci di Bilancio presenti nell'apposita sezione della piattaforma della Tabella 1)

- Per la valutazione del criterio III –le relazioni- qualora l’Organismo formativo intenda svolgere attività inerente la specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento, devono dimostrare, inserendo dati e documenti nell’apposita piattaforma per l’accreditamento, di aver maturato 5 anni di esperienza nell’erogazione di alta formazione
- Per la valutazione del criterio IV -Le performance gestionali –
 - Qualora l’organismo abbia effettuato attività finanziata nelle ultime tre annualità (2016-2017-2018) precedenti l’istanza di candidatura al presente avviso, a valere sul POR Puglia 2014/2020, lo stesso dovrà richiamarne i riferimenti, e i dati dalla piattaforma MIR (Denominazione corso, codice MIR, anagrafica allievi ecc) nella apposita sezione della piattaforma dell’accreditamento;.
 - Qualora l’organismo abbia effettuato attività finanziata da fondi di altra provenienza rispetto a quella comunitaria nelle ultime tre annualità (2016-2017-2018) precedenti l’istanza di candidatura al presente avviso, dovrà riportare tutti i dati utili alla valutazione del criterio;
 - Per gli organismi che non hanno svolto attività formativa finanziata, ma che hanno svolto attività formativa autonomamente finanziata, la valutazione del criterio IV si baserà sulle medesime attività concluse nelle ultime tre annualità (2016-2017-2018) precedenti la candidatura; i dati e i documenti attestanti lo svolgimento di dette attività dovranno essere inseriti direttamente nell’apposita sezione della piattaforma dell’accreditamento.

Qualora l’organismo fosse entrato nel sistema dell’accreditamento con la previgente normativa nel corso dell’anno 2018, la valutazione del criterio IV e la conseguente attribuzione del punteggio verranno effettuati e considerati a partire dal secondo semestre dell’anno 2020 con riferimento alle attività svolte fino al 30 giugno 2020, fermo restando l’inserimento di tutti i dati e i documenti per la conferma dei restanti requisiti.

Se nelle tre annualità precedenti (2016, 2017, 2018) l’istanza di candidatura, l’organismo non ha svolto, né attività finanziata, né attività autonomamente finanziata o attività di formazione continua finanziata dai fondi interprofessionali di cui alla legge n. 388/2000 e s.m.i., , non potendosi valutare il criterio IV, esso verrà eliminato dall’Elenco degli Organismi accreditati, in quanto sostanzialmente non operativo nel settore della formazione professionale da più di tre anni.

Per gli Organismi accreditati con il previgente sistema il punteggio minimo da raggiungere per poter entrare nel sistema dell’accreditamento secondo quanto previsto dalla DGR 1474/2018 e

358/2019 dovrà essere 64/100 in quanto, fermo restando i punteggi legati all'applicazione del sistema ON/OFF, si dovrà conseguire anche un punteggio minimo per il Criterio IV pari a 6 punti.

I suddetti organismi mantengono l'accreditamento concesso ai sensi della DGR 195/2012 e s.m.i. fino all'esito dell'istruttoria, ovvero fino alla data del provvedimento di iscrizione nell'Elenco regionale degli Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 1747/2018 e DGR 358 del 26/02/2019 o del provvedimento di rigetto.

Gli organismi formativi che hanno avviato ma non completato secondo la previgente normativa una procedura di accreditamento o una procedura di variazione dati, potranno completare le stesse entro i termini stabiliti da successivo atto amministrativo. Trascorso tale termine tutti i dati inseriti saranno annullati e l'organismo sarà tenuto a ripresentare una nuova istanza di candidatura secondo le Nuove Linee guida per l'accreditamento.

D. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE VARIAZIONI

D.1 COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI

Qualora l'Organismo effettui variazioni rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa, dovrà inviare alla Regione tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- nel caso di modifica di strutture e indirizzi dell'organismo, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare tutta la documentazione contenuta nella tabella A) – risorse infrastrutturali;
- nel caso di variazione del legale rappresentante, l'organismo dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso del requisito l.2.g. Affidabilità e moralità delle persone di cui all'art 6.2.4.delle Linee Guida;
- nel caso di variazione di una o più figure che presidiano le funzioni di direzione, di gestione economica amministrativa, di progettazione e analisi dei fabbisogni, di coordinamento, tutoraggio e certificazione delle competenze, l'organismo dovrà inviare il curriculum e il contratto di lavoro della/e nuova/e figura/e e l'organigramma debitamente compilato;
- in caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio di accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis) si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente;
- in caso di variazioni di una o più figure riguardanti gli organi societari, l'organismo dovrà inserire i dati dei nuovi componenti nell'apposita sezione della piattaforma, con allegato il giustificativo che attesti la nuova compagine societaria (verbale di assemblea, ecc).

Le variazioni di cui sopra vanno comunicate alla Regione entro 20 giorni dalla data dell'avvenimento (ad. es. data sottoscrizione contratti, data atto notarile, ecc).

D.2 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI "VARIAZIONE DATI"

La domanda di variazione dati è presentata dall'Organismo formativo alla Regione Puglia - Sezione Formazione professionale - mediante procedura online completa di tutti i dati e gli allegati richiesti.

La procedura di variazione dati si svolge in modalità telematica: le domande dovranno essere formulate dagli organismi formativi esclusivamente per mezzo del sistema informativo accreditamento, accessibile dalla sezione dedicata sul portale www.sistema.puglia.it, nella pagina Formazione Professionale (link attivo sulla barra di navigazione orizzontale grigia), link accreditamento organismi formativi di sezioni speciali – (VARIAZIONE DATI).

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, con firma valida, e allegato alla stessa procedura.

A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro.

La certificazione della data e dell'ora di inoltro delle istanze sarà attestata ad ogni effetto di legge esclusivamente dal sistema informatico e farà fede ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria delle pratiche.

D.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE DATI

Il procedimento di istruttoria per le domande di variazioni ha una durata massima di 90 giorni.

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di variazione dati pervenute tramite la procedura telematica, verrà affidata ad un Nucleo di Valutazione, istituito con Atto Dirigenziale e avverrà in ordine cronologico di inoltro della domanda tramite PEC, salvo diverse disposizioni del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

La Regione effettua su ciascuna domanda di variazione dati:

1. una verifica di ammissibilità;
2. una verifica istruttoria nella quale viene esaminata la conformità della documentazione prodotta e la corrispondenza con i requisiti del dispositivo operativo;
3. una verifica in loco.

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:

- essere compilata secondo il modello generato dal sistema;
- essere inoltrata e firmata secondo le modalità previste al punto C.3) del presente Avviso.

In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta.

La Variazione viene concessa a seguito dell'esito positivo della verifica istruttoria

- sulla conformità della documentazione presentata con la documentazione descritta nella Tabella 1) allegata al presente dispositivo,
- sul possesso dei requisiti minimi previsti nella DGR 1474/2018 e 358/2019 Nuove linee guida per l'accreditamento
- sul raggiungimento dei valori soglia basati su un sistema di rating, così come previsti nella **Tabella 2)** allegata al presente dispositivo.

All'organismo che, sulla base degli esiti delle attività istruttorie avrà superato positivamente tale fase, ovvero avrà raggiunto i valori soglia per singoli criteri, il Dirigente della Sezione

Formazione Professionale della Regione Puglia con proprio atto recepirà la variazione proposta. Tale atto, notificato via PEC, verrà richiamato e reso pubblico nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati.

All'esito della verifica e della valutazione delle istanze pervenute, agli organismi risultati non in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle Nuove Linee guida e/o in caso di mancata presentazione della candidatura secondo le disposizioni del presente Avviso o in caso di non raggiungimento della soglia minima, non verrà riconosciuta la variazione richiesta. Anche l'esito negativo dell'istruttoria, verrà recepito con Atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale e notificato via PEC all'organismo interessato. L'organismo formativo potrà presentare una nuova domanda di variazione in qualsiasi momento.

Agli organismi che avranno presentato una domanda di variazione incompleta/imprecisa, nei casi richiamati al punto D2, l'Amministrazione consentirà di perfezionare la propria candidatura tramite la stessa procedura richiedendo la documentazione da perfezionare/integrare tramite PEC. In caso di mancato perfezionamento della domanda, entro il termine stabilito dall'Amministrazione nella comunicazione inviata, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.

E. PROCEDURE PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

E.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accreditamento

L'organismo accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema e riportati nella Tabella 2).

E.2 Modalità e termini per la presentazione della domanda di mantenimento

Trascorso un anno dal provvedimento di rilascio dell'accREDITAMENTO, l'organismo formativo deve inoltrare apposita istanza di mantenimento.

La domanda di mantenimento/permanenza nel sistema dell'accREDITAMENTO è presentata dall'Organismo formativo alla Regione Puglia - Sezione Formazione professionale - mediante procedura online completa di tutti i dati e gli allegati richiesti e riportati nella Tabella 1 allegata al presente dispositivo.

La procedura di mantenimento si svolge in modalità telematica: le domande dovranno essere formulate dagli organismi formativi esclusivamente per mezzo del sistema informativo accREDITAMENTO, accessibile dalla sezione dedicata sul portale www.sistema.puglia.it, nella pagina Formazione Professionale (link attivo sulla barra di navigazione orizzontale grigia), link accREDITAMENTO organismi formativi di sezioni speciali - (MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO).

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, con firma valida, e allegato alla stessa procedura.

A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà una Ricevuta di avvenuto inoltro.

La certificazione della data e dell'ora di inoltro delle istanze sarà attestata ad ogni effetto di legge esclusivamente dal sistema informatico e farà fede ai fini dell'ordine cronologico di istruttoria delle pratiche.

E.3 Istruttoria delle domande di mantenimento

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di mantenimento pervenute tramite la procedura telematica, verrà affidata ad un Nucleo di Valutazione, istituito con Atto Dirigenziale e avverrà in ordine cronologico di trasmissione dell'istanza, salvo diverse disposizioni del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Le verifiche periodiche effettuate dalla Regione hanno la finalità di accertare tramite analisi on desk e visite in loco il mantenimento dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO.

L'istruttoria prevede la verifica della permanenza dei requisiti dei sottocriteri I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo, I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali

impiegate del Criterio I e dei sottocriteri del Criterio II e III e la valutazione del sottocriterio I.2 - Situazione economica finanziaria – attraverso l'analisi completa di tutti gli indici e del Criterio IV.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento una valutazione di ammissibilità e una istruttoria secondo quanto descritto al paragrafo C3 e C4 del presente dispositivo fermo restando quanto di seguito specificato:

- del sottocriterio I.2 - Situazione economica finanziaria del Criterio I – l'organismo deve inserire obbligatoriamente tutti i dati e i documenti relativi alle voci di Bilancio presenti nell'apposita sezione della piattaforma e richiamati nella Tabella 1)
- Per la valutazione del criterio IV -Le performance gestionali –

Qualora l'organismo abbia effettuato attività finanziata **nell'annualità** precedente l'istanza di candidatura a valere sul POR Puglia 2014/2020 e tale da consentire la valorizzazione dei singoli sottocriteri, lo stesso dovrà richiamarne i riferimenti, e i dati dalla piattaforma MIR (Denominazione corso, codice MIR, anagrafica allievi ecc) nella apposita sezione della piattaforma dell'accREDITAMENTO.

Per gli organismi che non hanno svolto attività formativa finanziata e quindi non presenti nel sistema di monitoraggio regionale MIR, ma che hanno svolto attività formativa autonomamente finanziata, regolata da norme nazionali che richiedono l'accREDITAMENTO per lo svolgimento della stessa, la valutazione del criterio IV si baserà sulle medesime attività concluse nell'annualità precedente la candidatura; i dati e i documenti attestanti lo svolgimento di dette attività dovranno essere inseriti direttamente nell'apposita sezione della piattaforma dell'accREDITAMENTO

Se l'organismo non ha svolto nell' annualità precedente l'istanza di candidatura, né attività finanziata né attività autonomamente finanziata regolata da norme nazionali che prevedono quale requisito l'accREDITAMENTO, non potendo valutare il criterio IV, verrà eliminato dall'Elenco degli organismi accREDITATI.

L'eliminazione dall'elenco avverrà anche in caso di mancato inoltro nei termini e nelle modalità previste della domanda di mantenimento e indicate nel paragrafo E2.

F. SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) Controlli periodici on desk relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza ed efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, alla verifica della solidità economico patrimoniale e al mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO;
- b) Audit in loco al 100% e a campione in fase di mantenimento.

Con apposito Atto del Dirigente della Sezione della formazione professionale verrà approvato il Manuale per i controlli in loco e per la scelta del campione

G. [EFFETTI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ACCREDITAMENTO SULLE ATTIVITÀ IN CORSO DI SVOLGIMENTO O DI PROSSIMO AFFIDAMENTO.](#)

Gli organismi formativi già accreditati in virtù della precedente disciplina che abbiano prodotto istanza di candidatura ai sensi del presente Avviso, mantengono l'accREDITAMENTO già ricevuto fino alla data del nuovo provvedimento concessorio o di rigetto dell'istanza. Le attività in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno quindi essere concluse a condizione del mantenimento dei pregressi requisiti.

H. [INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE](#)

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.

I. [INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.](#)

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari -
Sezione Formazione Professionale - Ufficio Programmazione della formazione professionale
Dirigente Responsabile: dott.ssa Claudia Claudi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa Maraschiello.

J. [TUTELA DELLA PRIVACY](#)

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all'Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati nell'ambito del procedimento e dell'eventuale stipula e gestione della convenzione di incarico secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR).

K. [ULTERIORI DISPOSIZIONI](#)

La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia in merito alle dichiarazioni che alla documentazione prodotta, sia in ordine alle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti.

La rilevazione di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Informazioni aggiuntive sull'avviso potranno essere richieste esclusivamente utilizzando il servizio Richiedi Info attivo nella pagina dell'AccREDITAMENTO sul portale www.sistema.puglia.it.

TABELLA 1 - III. Le relazioni		
Sottocriteri	III. Sistema di relazioni con il contesto locale	
Requisiti	III.1a Capacità di garantire rapporti di cooperazione	III.1b Capacità di comprendere i fabbisogni del territorio
Requisiti aggiuntivi		Aver maturato 5 anni di esperienza nell'erogazione di attività di alta formazione
Indicatori di soglia	<p>Significativa documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza ed il contenuto di rapporti con le tipologie di soggetti indicate; • adesione a partenariati formalmente attivati con le tipologie di soggetti indicate; • costituzione/adesione ad organismi misti; • progetti realizzati in partenariato come capofila o come partner; • partecipazione non occasionale a sedi istituzionali di confronto su tematiche della formazione; • protocolli d'intesa, accordi formalizzati. <p>• documentazione attestante, nei corsi eventualmente già realizzati, l'effettuazione di periodi di stages, proporzionali alla durata dell'intervento formativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • archivio di aziende disponibili ad ospitare stages, significativo a livello regionale, sia qualitativamente che quantitativamente, rapportato ai settori produttivi pertinenti con gli indirizzi di formazione (dati identificativi dell'azienda, settore economico prevalente, tematiche della collaborazione, tipo di formalizzazione della collaborazione). 	<p>Elenco delle aziende (medio-piccole e/o grandi, secondo la definizione comunitaria) che hanno commissionato o che sono disponibili a commissionare all'organismo di formazione interventi formativi per le proprie necessità.</p>
Descrizione/caratteristiche/metodologia di calcolo	<p>Frequenza e tipologia di rapporti con soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che operano nel sistema dell'education, comprese aziende che svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione nell'ambito di poli e distretti integrati; • che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà, all'inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro 	<p>Frequenza e tipologia di rapporti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita; - le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi target
Documentazione da produrre in fase di accesso	Autodichiarazione del legale rappresentante	Autodichiarazione del legale rappresentante
Documentazione da produrre in fase di mantenimento	Autodichiarazione del legale rappresentante	Autodichiarazione del legale rappresentante
Documentazione da produrre in caso di variazione	non pertinente	non pertinente
verifica documentale e on desk	- in fase di accesso - in fase di mantenimento	- in fase di accesso - in fase di mantenimento
verifica in loco al 100%	- in fase di accesso	- in fase di accesso
verifica a campione	- in fase di mantenimento	- in fase di mantenimento

TABELLA 1 - IV. Performance gestionale															
Scatole/contenitori	IV.1 efficienza progettuale			IV.2 livello di abbandono			IV.3 successo formativo			IV.4 soddisfazione dell'utenza			IV.5 valutazione sugli esiti occupazionali		
Requisiti	requisito IV.1.a.- (importo rendicontato)/(importo approvato)			requisito IV.2.a.- (numero allievi ad avvio attività formativa-numero allievi dimissionari)/(numero allievi ad avvio attività formative)			requisito IV.3.a.- (numero allievi formati)/(numero allievi avviati ad attività formative)			requisito IV.4.a.- (numero di questionari con valutazioni positive)/(totale numero questionari)			Requisito IV.5.a.- (numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa)/(numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività formative)		
Requisiti aggiuntivi	Non presenti			Non presenti			Non presenti			Non presenti			Non presenti		
Indicatori di soglia	requisito IV.1.a.- (importo rendicontato)/(importo approvato)			requisito IV.2.a.- (numero allievi ad avvio attività formativa-numero allievi dimissionari)/(numero allievi ad avvio attività formative)			requisito IV.3.a.- (numero allievi formati)/(numero allievi avviati ad attività formative)			requisito IV.4.a.- (numero di questionari con valutazioni positive)/(totale numero questionari)			Requisito IV.5.a.- (numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa)/(numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività formative)		
	indicatore minore del 50%	indicatore compreso tra il 50% e il 70%	indicatore maggiore del 70%	indicatore minore del 30%	indicatore compreso tra il 30% e il 50%	indicatore maggiore del 50%	indicatore minore del 30%	indicatore compreso tra il 30% e il 50%	indicatore maggiore del 50%	indicatore minore del 50%	indicatore compreso tra il 50% e il 80%	indicatore maggiore del 80%	indicatore minore del 5%	indicatore compreso tra il 5% e il 10%	indicatore maggiore del 10%
	livello di performance non positivo nel rating valutato=0	livello di performance da monitorare nel rating valutato=3	livello di performance positivo nel rating valutato=6	livello di performance positivo nel rating valutato=3	livello di performance non positivo nel rating valutato=2	livello di performance positivo nel rating valutato=5	livello di performance non positivo nel rating valutato=2	livello di performance da monitorare nel rating valutato=3	livello di performance positivo nel rating valutato=5	livello di performance non positivo nel rating valutato=0	livello di performance da monitorare nel rating valutato=3	livello di performance positivo nel rating valutato=6	livello di performance non positivo nel rating valutato=2	livello di performance da monitorare nel rating valutato=3	livello di performance positivo nel rating valutato=5
Descrizione/contenitori/metodologia di calcolo	L'efficienza progettuale mostrerà la capacità di realizzare le attività formative in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato. Il periodo di analisi considerato è quello relativo all'anno solare precedente alla domanda di accreditamento. Per importo approvato si intende quello approvato dalla Amministrazione; per importo rendicontato si intende l'importo che l'organismo ha rendicontato ed è relativo ai progetti approvati e conclusi nell'anno solare precedente.			Per abbandono si intende l'interruzione del percorso formativo senza prospettiva ulteriore per la persona ed è rivelatore di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l'abbandono determina, per la persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento condivisi con l'organismo. Secondo tale accensione, gli individui che lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o F.P. - o hanno trovato un'occupazione non sono da computare tra i soggetti in abbandono. Il periodo di analisi considerato è quello relativo all'anno solare precedente alla domanda di accreditamento. Le attività considerate nel conteggio dell'indicatore sono quelle concluse nell'anno solare precedente alla domanda di accreditamento. Per numero di allievi ad avvio della attività formativa si intendono quelli risultati dal registro nella prima giornata di attività. Per numero di allievi dimissionari si intende quelli che hanno abbandonato il corso senza aver trovato una occupazione o senza aver intrapreso un altro percorso formativo.			In relazione ai nuovi contesti del lifelong learning, per l'individuo è centrale acquisire competenze funzionali ai propri percorsi formativi e professionali. In tal senso il successo formativo dell'organismo si ottiene laddove gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi spendibili attraverso il conseguimento di attestazione, il miglioramento della condizione occupazionale e l'incremento delle conoscenze/competenze possedute, anche attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti. Il periodo di analisi considerato è quello relativo all'anno solare precedente alla domanda di accreditamento. Le attività considerate nel conteggio dell'indicatore sono quelle concluse nell'anno solare precedente alla domanda di accreditamento. Per numero di allievi formati si intendono gli allievi che, giunti a conclusione delle attività formative, hanno ottenuto una qualifica/un attestato. Per numero di allievi ad avvio della attività formativa si intendono quelli risultati dal registro nella prima giornata di attività.			Misura la percezione positiva dei percorsi formativi da parte di coloro che ne sono - direttamente o indirettamente - coinvolti. Viene rilevato dagli Organismi formativi attraverso la somministrazione programmatica, durante e dopo lo svolgimento dei percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi nonché, per specifiche tipologie di formazione (Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere, Formazione per occupati...) anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati agli esiti dei processi (famiglie, imprese...). Il controllo sulla correttezza dei dati viene effettuata a campione dall'amministrazione regionale sulla apposita piattaforma. Il periodo di analisi considerato è quello relativo all'anno solare precedente alla domanda di accreditamento. Le attività considerate nel conteggio dell'indicatore sono quelle concluse nell'anno solare precedente alla domanda di accreditamento.			Sempre nella prospettiva del lifelong learning l'obiettivo complessivo dell'apprendimento si deve tradurre nell'acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di occupabilità dell'individuo. È evidente che il concetto di occupabilità si declina in modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della tipologia di specificità. Secondo tale logica l'occupazione costituisce espressione dell'efficacia dell'azione formativa solo per gli interventi specificatamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel lavoro. Le attività considerate nel conteggio dell'indicatore sono quelle concluse nei due anni solari precedenti alla domanda di accreditamento. L'analisi degli esiti occupazionali è invece riferibile all'anno solare precedente su allievi che hanno concluso la formazione due anni precedenti la domanda di accreditamento.		
Documentazione da produrre in fase di accesso	Solo per organismi esistenti: - elenco dei progetti approvati e di quelli rendicontati con i relativi importi secondo lo schema riportato nel sistema informativo			Solo per organismi esistenti: - copia della prima pagina del registro delle attività concluse nell'anno solare precedente. - elenco degli allievi dimissionari con relativa documentazione attestante le dimissioni/abbandono.			Solo per organismi esistenti: - copia della prima pagina del registro delle attività concluse nell'anno solare precedente. - elenco degli allievi che hanno ottenuto attestato/qualifica con relativa documentazione.			Non presente			Solo per organismi esistenti: - Verifiche effettuate tramite i dati in possesso dell'Amministrazione relative alle Comunicazioni Obbligatorie		
Documentazione da produrre in fase di mantenimento	Sia per organismi esistenti e di nuova costituzione: - elenco dei progetti approvati e di quelli rendicontati con i relativi importi secondo lo schema riportato nel sistema informativo			Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: - copia della prima pagina del registro delle attività concluse nell'anno solare precedente. - elenco degli allievi dimissionari con relativa documentazione attestante le			Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: - copia della prima pagina del registro delle attività concluse nell'anno solare precedente. - elenco degli allievi che hanno ottenuto attestato/qualifica con relativa documentazione.			Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: il dato sarà rilevabile su questionari compilati su apposita piattaforma			Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: Verifiche effettuate tramite i dati in possesso dell'Amministrazione relative alle Comunicazioni Obbligatorie		
Documentazione da produrre in fase di variazione	Non presente			Non presente			Non presente			Non presente			Solo per organismi esistenti e per quelli di nuova costituzione: Verifiche effettuate tramite i dati in possesso dell'Amministrazione relative alle Comunicazioni Obbligatorie		
verifica di accesso al documento in fase di accesso	- in fase di accesso - in fase di mantenimento			- in fase di accesso - in fase di mantenimento			- in fase di accesso - in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento			- in fase di accesso - in fase di mantenimento		
verifica di accesso al documento in fase di variazione	- in fase di accesso			- in fase di accesso			- in fase di accesso			- in fase di mantenimento			- in fase di accesso		
verifica di accesso al documento in fase di mantenimento	- in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento			- in fase di mantenimento		